



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Corobbo 1 - P.I. 00218530244
Tel. 0444/951601 – Fax 0444/951630

Ufficio: TECNICO

ORDINANZA N.14 DEL 22-11-2017

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/9/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
 - livello "nessuna allerta - verde" da applicare dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - livello di "allerta 1 – arancione" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - livello di "allerta 2 – rosso" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;

- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello "*nessuna allerta - verde*" siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo);

Visti:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7¹ del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Gambugliano, è inserito nella zona "IT0511 Agglomerato Vicenza";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836/2017 di "Approvazione nuovo Accordo del programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 50 comma 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 10/10/2017 e le proposte provinciali esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/9/2017;

1 Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Ritenuto pertanto opportuno, in detta fase, l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;
- l'art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Gambugliano aggiornato con deliberazione di C.C. n. 37 del 21.09.2009;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2017 e il 15 aprile 2018

1. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli;
2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
4. divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e veicoli diesel Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30, salvo le esclusioni.

INVITA

- a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ESCLUSIONI

sono esclusi dal punto 5 del presente provvedimento:

- motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale e della Protezione Civile;
- veicoli per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;

AVVERTE

- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- † Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- † ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- † Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- † Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- † Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- † Comando dei Carabinieri di Montecchio Maggiore;
- † agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- † Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dr. Arch. Andrea Testolin

Ufficio: TECNICO
N. : 14 .

ORDINANZA DEL 22-11-2017 N.14
--

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI
DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

li 27-11-2017

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to
